Trattamenti di fine rapporto: detrazioni d'imposta dal 1° aprile

Enzo De Fusco *Consulente del lavoro in Roma*

Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto 20 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *del 2 aprile 2008, n. 78, dà attuazione alla riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 2, comma 514, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). La detrazione base è stata fissata in € 70,00 (reddito di riferimento non superiore a € 7.500) per poi diminuire con l'ammontare del reddito di riferimento utile al calcolo dell'aliquota di tassazione fino ad azzerarsi qualora detto reddito di riferimento raggiunga € 30.000 (secondo la relazione illustrativa entro tale limite si collocano più del 50% dei soggetti titolari di indennità di fine rapporto)*

La legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto alcuni interventi volti a rivedere il prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto. Di fatto sono state due le norme approvate:
- la prima, finalizzata a riconoscere nell'immediato un beneficio fiscale per gli emolumenti il cui diritto alla percezione è sorto dal 1° aprile 2008 (articolo 2, comma 514);
- la seconda, più strutturale, che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale (art. 2, comma 516). Infatti, va ricordato che le diverse riforme fiscali approvate negli ultimi anni, finalizzate alla riduzione della pressione fiscale dei contribuenti, hanno sostanzialmente "dimenticato" il trattamento di fine rapporto, salvo il caso di prevedere una clausola di salvaguardia che ha il solo scopo di non far aumentare il prelievo a seguito di qualche imprevisto matematico, ma non a diminuirlo.

Il Dm 20 marzo 2008

In attuazione della prima delle due disposizioni normative, è stato emanato il previsto decreto ministeriale 20 marzo 2008 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2008 (e di seguito riportato), che individua nel dettaglio le regole per il riconoscimento del beneficio fiscale.
Il decreto, infatti, aveva il compito di individuare le scelte per circoscrivere la platea dei soggetti destinatari del beneficio anche in relazione alle risorse economiche messe a disposizione dal legislatore (pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009).
Proprio il criterio di copertura della spesa (180 milioni «a decorrere dall'anno 2009…») fa comprendere che il beneficio previsto è per così dire «a regime»; e quindi è a tempo indeterminato salvo ulteriori modifiche legislative.
Le minori somme a disposizione per il 2008 sono giustificate dal fatto che le erogazioni interessate riguardano il periodo dal 1° aprile 2008 al 31 dicembre 2008 e non tutto l'anno come invece, è previsto a partire dal 2009.
La detrazione in questione si aggiunge a quella già prevista per i rapporti a tempo determinato di durata non superiore a 24 mesi.

La detrazione fiscale

Nel merito delle disposizioni, la scelta adottata dal Ministero è stata quella di riconoscere il beneficio mediante la «classica» detrazione fiscale. Al fine di rispettare la spesa programmata, e in base a specifici calcoli di mancato gettito, è emerso che il beneficio non spetta a tutti i contribuenti che interrompono un rapporto di lavoro, bensì solo a coloro i quali possono far valere un reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto - calcolato ai sensi dell'articolo 19 del Tuir - compreso in un *range* variabile. Pertanto, come spiega la relazione illustrativa al provvedimento, il «reddito di riferimento» costituisce l'indice della capacità contributiva cui commisurare la detrazione fiscale di nuova istituzione.
Il comma 1 dell'unico articolo del decreto prevede che l'imposta applicata sul trattamento di fine rapporto deve essere diminuita di un importo pari a:
a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.
In linea con la complessità dei calcoli matematici richiesti per riconoscere la detrazione fiscale sui redditi «ordinari», il sostituto di imposta deve calcolare in modo affatto semplice la misura della detrazione fiscale potendo anche scoprire - al termine dalla procedura - che il lavoratore ha diritto ad una detrazione pari a 2,50 euro (per essere chiari: due euro e cinquanta centesimi; si veda la tabella allegata al decreto).
Per avere un quadro più chiaro su base retributiva, un reddito di riferimento pari a 7.500 euro corrisponde in linea di massima ad un accantonamento medio annuo di Tfr corrispondente a 625 euro (7.500/12) e ad una retribuzione media annua corrispondente a circa 8.450 euro (625 x 13,50) e a circa 600 euro lordi mensili su 14 mensilità.
Possedere, invece, un reddito di riferimento pari a 30.000 euro significa avere un accantonamento di Tfr annuo pari a 2.500 euro. Conseguentemente, la retribuzione media annua a cui occorre fare riferimento è di circa 33.750 euro. Una fascia di soggetti forse troppo ampia visto che a circa 33.500 euro di retribuzione media annua, la detrazione che spetta a fine carriera è pari a 2,50 euro.
La norma stabilisce che il beneficio spetta a partire dal 1° aprile 2008; pertanto, sulla base di quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/2001, rientrano i rapporti interrotti a partire dal 31 marzo 2008.
La detrazione non spetta se il lavoratore ha scelto di destinare integralmente il trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare. Al contrario, si ritiene che la detrazione spetti nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti che versano obbligatoriamente il Tfr al Fondo di Tesoreria.

Adempimenti dei sostituti d'imposta

La detrazione deve essere riconosciuta dai sostituti di imposta in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro. Può essere riconosciuta anche nel caso di **richiesta di acconti**, ma **non** nei casi di **richiesta di anticipazioni**.
La novità importante riguarda il fatto che la detrazione fiscale spetta per una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta.
Pertanto, nel caso in cui il lavoratore cambi azienda più volte durante l'anno, ovvero intrattenga con la stessa azienda distinti rapporti (ad esempio, i rapporti stagionali), il beneficio fiscale spetta solo su uno dei rapporti di lavoro interrotti, ed in particolare spetta con riferimento al rapporto che genera un reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto più elevato.
Si tratta di una specifica scelta del decreto ministeriale (comma 8). Tuttavia, è compito dell'amministrazione finanziaria procedere con il ricalcolo della detrazione una volta acquisiti tutti i dati dai sostituti di imposta.
Dal canto suo, il sostituto di imposta in primo luogo è indispensabile che in occasione dell'assunzione (ma anche in fase di cessazione se è più comodo) acquisisca una dichiarazione scritta da parte del lavoratore in cui egli attesti di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo anno.
In questo caso, il sostituto di imposta in occasione della cessazione del primo rapporto dell'anno intrattenuto con il lavoratore deve procedere a calcolare la detrazione (se spettante in base alle fasce viste in precedenza). In caso di eventuali ulteriori rapporti avviati nel medesimo periodo di imposta con lo stesso lavoratore (esempio, nel settore stagionale), il sostituto di imposta deve astenersi dal riconoscere la detrazione avendola già riconosciuta nel primo rapporto avviato.
Nei casi di rapporti di lavoro nel settore domestico il lavoratore potrà beneficiare della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico).
L'Agenzia delle Entrate effettuerà i seguenti controlli:
1. verifica la correttezza della detrazione attribuita dall'azienda;
2. eventualmente provvede a riconoscerla al lavoratore nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta.
Nel caso in cui il lavoratore, a consuntivo d'anno, risulti aver interrotto più rapporti di lavoro durante lo stesso periodo di imposta, come detto, l'Agenzia delle Entrate ricalcola la detrazione fiscale spettante riconoscendo quella corrispondente alla retribuzione più elevata.

Modalità di tassazione dei Tfr il cui diritto alla percezione è sorto dall'1.4.2008

a cura di **Gabriele Bonati**

Tfr in azienda

a) Maturato al 31.12.2000, compresa rivalutazione (al lordo di anticipazioni e acconti)

+

b) Maturato dall'1.1.2001, esclusa rivalutazione (al lordo di anticipazioni e acconti)

+

c) Quote di Tfr versate al Fondo pensione (anche *ante* 1.1.2001) più quote di Tfr versate, dall'1.1.2007, al Fondo Tesoreria Inps (aziende con almeno 50 addetti)

d) Rivalutazione dall'1.1.2001 (compresa quota a carico del Fondo Tesoreria Inps)(4)

– (meno)

+ (più)

Riduzione annua di euro 309,87, frazionabile a mese (in proporzione per i part-time)

+

Tfr versato al Fondo Tesoreria Inps (aziende con almeno 50 addetti)(3)

Calcolo dell'aliquota: ammontare complessivo (a+b+c) : (diviso) numero anni e frazioni di anno(1) x (per) 12 = (uguale) **reddito di riferimento**(2)

determinazione aliquota

= (uguale)

= (uguale)

Tfr imponibile

Tfr imponibile

x (per)

x (per)

Aliquota

Aliquota

x (per)

Aliquota 11% (imposta annuale)

= (uguale)

= (uguale)

= (uguale)

Imposta dovuta

Imposta lorda

– (meno)

– (meno)

Imposta pagata sulle anticipazioni e acconti

Detrazione variabile di cui al Dm 20.3.2008(2) Più, per i tempi determinato non superiori a 2 anni, detrazione annua di euro 61,97 (frazionabile a mese) in proporzione per il part-time

= (uguale)

= (uguale)

Imposta da versare

Imposta dovuta

– (meno)

Imposta pagata sulle anticipazioni e acconti

= (uguale)

Imposta da versare

L'imposta sarà rideterminata dagli Uffici finanziari sulla base dell'aliquota media riferita agli ultimi 5 anni

Gli Uffici finanziari verificheranno la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto, effettuando, ove necessario, le rettifiche

Imposta sostitutiva da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo

Nell'anno di maturazione è dovuto un acconto nella misura del 90% dell'imposta relativa alla rivalutazione dell'anno precedente o, se più favorevole, sull'ammontare presunto dell'anno in corso (da versare entro il 16 dicembre)

L'imposta è imputata a riduzione del Fondo(5)

Note
(1) Indicare 1 se il Tfr è relativo a lavoratori con contratto di lavoro di durata inferiore all'anno.
(2) Il Dm 20.3.2008, attuativo della Finanziaria 2008, ha disposto che l'imposta dovuta sui Tfr è ridotta (detrazione) di un importo pari:
a) € 70, se il reddito di riferimento non supera € 7.500
b) € 50, aumentato del prodotto fra € 20 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 28.000, diminuito del reddito di riferimento, e € 20.500, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a € 7.500 ma non a € 28.000.
Formula: 50 + 20 x [(28.000 – Reddito di riferimento)/20.500](*)
c) € 50, se il reddito di riferimento supera € 28.000 ma non € 30.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 30.000, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di € 2.000.
Formula: 50 x [(30.000 – Reddito di riferimento)/2.000](*)
(*) Se maggiore di zero, si prendono le prime quattro cifre decimali.
La detrazione riduce l'imposta dovuta anche sulle altre indennità e somme se il Tfr è integralmente destinato a un Fondo pensione. La detrazione è assegnata dal sostituto d'imposta, in relazione a una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di uno stesso periodo d'imposta (il lavoratore è tenuto ad attestare, in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione nel precedente rapporto di lavoro). La detrazione non spetta in sede di liquidazione di anticipazioni del Tfr (rapporto ancora in corso), mentre spetta in sede di erogazioni di acconto di Tfr (rapporto cessato).
(3) Ammontare da chiedere a rimborso al Fondo Tesoreria Inps (aziende con almeno 50 addetti) attraverso la denuncia contributiva.
(4) L'importo a carico del Fondo Inps da corrispondere al lavoratore va chiesto a rimborso al Fondo stesso (aziende con almeno 50 addetti) attraverso la denuncia contributiva.
(5) L'imposta pagata sulle quote di rivalutazione a carico del Fondo di Tesoreria è recuperabile dai versamenti all'Inps.

Il testo del decreto

Ministero dell'economia e delle finanze
Dm 20 marzo 2008 *(G.U. 2 aprile 2008, n. 78)*

Oggetto: Riduzione del prelievo fiscale sul Tfr, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'art. 17, c. 1, lett. *a)*, Tuir

Visto l'articolo 2, comma 514, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
Visto, in particolare, il medesimo comma 514 del citato articolo 2 della legge n. 244/2007, che demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanare entro il 31 marzo 2008, i criteri per attuare la predetta riduzione di prelievo;
Visto l'articolo 19 del Tuir che individua i criteri di tassazione delle indennità di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del medesimo Tuir nonché le modalità di riliquidazione da parte degli uffici finanziari;
Visto l'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui ai fini della tassazione dei trattamenti di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del Tuir, si applicano le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, gli articoli 23, comma 2, lettera *d)* e 29, comma 1, lettera *d)*, concernenti gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del citato Tuir;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On.le Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta

Articolo 1
Riduzione del prelievo fiscale sulle indennità di fine rapporto

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata

ai sensi dell'articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del citato Testo unico, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:

a) 70 € se il reddito di riferimento non supera 7.500 €;

b) 50 €, aumentato del prodotto fra 20 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 €, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 € ma non a 28.000 €;

c) 50 €, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 € ma non a 30.000 €. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 €, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 €.

2. Se il risultato dei rapporti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

3. Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato articolo 19 del predetto Testo unico ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

4. La detrazione di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del Testo unico, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A questi effetti, il reddito di riferimento del trattamento di fine rapporto è determinato in modo virtuale.

5. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 è riconosciuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento di fine rapporto, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto d'imposta, di non aver già fruito di detta detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

6. La detrazione di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme liquidate a titolo di acconto, mentre non spetta in relazione a quelle erogate a titolo di anticipazione.

7. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

8. Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione attribuita dal sostituto d'imposta e provvedono a riconoscerla laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal sostituto d'imposta. In caso di erogazioni di indennità di fine rapporto conseguenti a più cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del medesimo periodo d'imposta, gli Uffici finanziari rideterminano la detrazione spettante riconoscendo quella corrispondente al reddito di riferimento più elevato per il percettore delle somme. Agli effetti del presente comma, anche gli Uffici finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del reddito di riferimento di cui al comma 3.